

Applicabile nel caso di condizioni economiche del mercato libero

Tutti i clienti sono liberi di scegliere il proprio fornitore di energia elettrica e/o di gas naturale. Aderendo al contratto che Le è stato sottoposto o sottoscrivendo la relativa proposta contrattuale Lei entrerà/rimarrà nel mercato libero. Se Lei è un cliente domestico di gas naturale o comunque un cliente avente diritto al servizio di tutela (ad esempio un cliente domestico), l'esercente la vendita è sempre tenuto ad informarla della possibilità di richiedere l'applicazione delle condizioni economiche e contrattuali fissate da ARERA, in alternativa all'offerta attuale. Se Lei è un cliente domestico elettrico o una PMI1, Lei ha sempre la possibilità di richiedere all'esercente il servizio di maggior tutela della sua località, in alternativa all'offerta attuale, l'attivazione del servizio a condizioni economiche e contrattuali fissate da ARERA. Per garantire che i clienti dispongano degli elementi necessari per poter consapevolmente scegliere, ARERA ha emanato un Codice di condotta commerciale che impone a tutte le imprese di vendita precise regole di comportamento. Per ulteriori informazioni sul Codice di condotta commerciale e più in generale sui diritti del cliente può visitare il sito www.autorita.energia.it o chiamare il numero verde 800.166.654. Di seguito vengono riassunte, come promemoria, le informazioni che devono essere fornite nel corso della presentazione di una offerta contrattuale.

Identità dell'impresa e dell'operatore commerciale

Nome impresa: **Italiangas S.r.l.**

Indirizzo utile: **Italiangas S.r.l. – Via Corsica, 152 - 86039 Termoli (CB).**

Scadenze ed eventuali oneri per l'attivazione del contratto

Data di presunta attivazione: vedere Articolo 3 delle Condizioni Generali di Contratto; Periodo di validità della proposta: vedere quanto indicato all'Articolo 3 delle Condizioni Generali di Contratto. Nota: in caso di proposta contrattuale del cliente domestico o cliente PMI12, se l'impresa di vendita non invia l'accettazione della proposta entro 120 giorni dalla sottoscrizione da parte del cliente, la proposta si considera decaduta. Eventuali oneri a carico del cliente: vedere quanto indicato nelle Condizioni Economiche.

Contenuto del contratto - Il contratto che Le è stato proposto deve sempre contenere almeno le seguenti clausole: prezzo del servizio; durata del contratto; modalità di utilizzo dei dati di lettura; modalità e tempistiche di pagamento; conseguenze del mancato pagamento; eventuali garanzie richieste; modalità e tempistiche per l'esercizio del diritto di recesso; modalità per ottenere informazioni, presentare un reclamo o risolvere una controversia con l'impresa di vendita.

Documenti che devono essere consegnati oltre alla presente nota informativa: copia contratto; scheda di confrontabilità della spesa annua prevista (solo clienti domestici).

Diritto di ripensamento: Se Lei è un cliente domestico il diritto di ripensamento (cioè la facoltà di rivedere la scelta fatta e restare nella situazione di partenza) va esercitato sempre in forma scritta entro: 14 giorni dalla conclusione del contratto se il contratto viene stipulato in un luogo diverso dagli uffici o dagli sportelli dell'impresa di vendita (ad esempio, a casa del cliente o in un centro commerciale); 14 giorni dalla consegna della proposta sottoscritta nel caso di proposta contrattuale da parte del cliente.

1 PMI: imprese con fino a 50 addetti e un fatturato non superiore a 10 milioni di euro

2 Nel caso di proposta per la fornitura di energia elettrica.

STANDARD DI QUALITÀ COMMERCIALE DELLA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA O DI GAS NATURALE AI SENSI DEL TIQV

Standard specifici di qualità commerciale della vendita di energia elettrica o di gas naturale (risultati 2018*): Tempo massimo di risposta motivata ai reclami scritti (40 giorni solari): grado di rispetto effettivo pari al 100%; Tempo massimo di rettifica di fatturazione (90 giorni solari): grado di rispetto effettivo pari al 100%; Tempo massimo di rettifica di doppia fatturazione (20 giorni solari): grado di rispetto effettivo pari al 100%.

Indennizzi automatici per mancato rispetto degli standard specifici di qualità commerciale - in caso di mancato rispetto degli standard specifici di qualità sopra riportati, il venditore corrisponde al cliente finale di energia elettrica alimentato in bassa e/o media tensione e al cliente finale di gas naturale alimentati in bassa

pressione, in base alle modalità previste dal quadro normativo vigente, un indennizzo automatico base pari a: 25€ se la prestazione è eseguita oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard; 50€ se l'esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo doppio dello standard, ma entro un tempo triplo dello standard; 75€ se l'esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo triplo dello standard

Standard generale di qualità commerciale della vendita di energia elettrica o di gas naturale (risultati 2018*): Percentuale minima di risposte a richieste scritte di informazioni inviate entro il tempo massimo di 30 giorni solari: 100%. *I dati sono comprensivi delle richieste inviate dai clienti nel 1° semestre 2018 a Itg.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Art. 1 Definizioni - Fermo restando quanto previsto nella restante documentazione contrattuale, i termini indicati in carattere maiuscolo o con le iniziali maiuscole avranno (ove applicabile, sia al singolare sia al plurale) il significato che segue: **ARERA:** Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, istituita con L. 14 novembre 1995, n. 481 (in G. U. 18 novembre 1995, n. 270, S.O.) **CAD:** D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 ("Codice dell'Amministrazione Digitale") **Cambio Prodotto:** l'operazione contrattuale con cui il Cliente richiede presso il PdF per cui è già attiva una somministrazione di Gas e/o energia elettrica da parte di ITG, la sostituzione delle precedenti condizioni economiche e contrattuali con quelle indicate nel presente Contratto. **CGC:** le presenti Condizioni Generali di Contratto. **Ciente:** è il soggetto identificato nella Proposta di Contratto che richiede la somministrazione di Gas e/o energia elettrica e, ove applicabile, il servizio aggiuntivo previsto nelle Condizioni Economiche. **Codice Civile:** testo del Codice Civile approvato con R.D. 16 marzo 1942, n. 262. **Condizioni Economiche (o "CE"):** le condizioni economiche e contrattuali indicate nell'apposito allegato al Contratto, che insieme alla Proposta di Contratto e alle CGC disciplinano il Contratto; **Condotte:** insieme di tubazioni, curve, raccordi ed accessori uniti tra loro per il trasporto (di seguito anche "Condotte di Trasporto") o per la distribuzione (di seguito anche "Condotte di Distribuzione") del Gas. **Consumatore:** persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, come definito al comma 1), punto a) dell'art. 3 del Codice del Consumo (cfr. Art. 21 delle presenti CGC). **Contatore Gas:** insieme delle apparecchiature poste presso il punto di riconsegna del Gas al Cliente, atte a misurare il Gas prelevato. **Contatore Elettrico:** insieme delle apparecchiature poste presso il punto di consegna dell'energia elettrica al Cliente, atte a misurare l'energia elettrica prelevata. **Contratto:** l'insieme delle CGC, delle Condizioni Economiche di somministrazione di Gas e/o energia elettrica e, ove applicabile, del servizio aggiuntivo eventualmente previsto, della Proposta di Contratto O Modulo di adesione e dei relativi allegati. **Distributore Elettrico:** soggetto esercente, in regime di concessione, l'attività di distribuzione e misura dell'energia elettrica, alla cui rete è connesso il PdF del Cliente. **Distributore Gas:** soggetto esercente, in regime di concessione, l'attività di distribuzione e misura del Gas, alla cui rete è connesso il PdF del Cliente. **Firma Grafometrica:** è la firma apposta su tablet, equiparata quanto agli effetti giuridici alla firma autografa, se dotata delle caratteristiche della firma elettronica avanzata di cui agli artt. 55 e segg. del D.P.C.M. del 22 febbraio 2013 del CAD. **Gas:** gas naturale. **Impianto Interno del Cliente:** l'insieme delle tubazioni, dei raccordi e delle valvole per l'adduzione del Gas, compresi tra la valvola di intercettazione del Gas nel punto di consegna e le valvole di intercettazione del Gas a monte di ogni apparecchiatura di utilizzazione, queste ultime comprese; non comprende il Contatore Gas e/o Elettrico (Delibera ARERA 40/14/R/gas). **Italian Gas:** Italian Gas Srl, con sede legale in Termoli (CB), via Corsica 152, iscrizione registro delle imprese di Campobasso, CF e PIVA 00821860947; **ITG:** Italian Gas Srl. **Modulo:** modulo contrattuale contenente il testo della Proposta di Contratto. **Modulo ripensamento:** modulo contrattuale per l'esercizio del diritto di ripensamento di cui al successivo Art. 3. **Offerte PLACET:** le offerte a Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela disciplinate dall'Allegato A della Delibera ARERA 555/17/R/com. **Proposta di Contratto:** la proposta formulata dal Cliente per la conclusione del Contratto con Itg; **Punto di Prelievo (o "PdP" o "POD"):** punto di prelievo in cui Itg mette a disposizione l'energia elettrica al Cliente. **Punto di Riconsegna (o "PdR"):** punto di riconsegna della rete di distribuzione in cui Itg mette a disposizione il Gas al Cliente. **Parti:** Itg e il Cliente. **Punto di Fornitura (o "PdF"):** il PdR o il PdP/POD o entrambi, a seconda che il Contratto abbia ad oggetto – rispettivamente - la somministrazione di Gas o di energia elettrica o di entrambe. **Servizio di Tutela Gas:** servizio di somministrazione di Gas a condizioni economiche e contrattuali stabilite da ARERA, con Delibera 229/01 e ARG/gas 64/09. **Portale o sito internet:** il sito internet italiangas.it o l'accesso all'area riservata; **SII:** Sistema informativo integrato istituito presso l'Acquirente Unico con la legge del 13 agosto 2010, n. 129/10. **Subentro:** l'operazione contrattuale con cui il Cliente richiede l'avvio di un nuovo PdF o di un PdF precedentemente disattivato. **Switch:** l'operazione contrattuale con cui il Cliente richiede il passaggio da altro fornitore a Itg per il PdF/PdF oggetto del Contratto. **TIF:** Testo Integrato della Fatturazione, Allegato A della Delibera ARERA 463/2016/R/com. **TIQV:** Testo Integrato della regolazione della Qualità dei servizi di Vendita, Allegato A della Delibera ARERA 413/16/R/com. **TIV:** Testo integrato servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali, Allegato A della Delibera 301/12. **TIVG:** Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale, Allegato A della Delibera ARERA ARG/gas 64/09. **Trasporto:** è il servizio di distribuzione e misura dell'energia elettrica e indirettamente di trasmissione erogato dal Distributore Elettrico nel cui ambito territoriale è ubicato il PdF del cliente finale. **Uso Domestico:** PdF relativo a un cliente domestico, così come definito dal TIV

per l'energia elettrica e dal TIVG per il Gas. **Voltura:** l'operazione contrattuale con cui il Cliente richiede di avvicinarsi a un precedente intestatario senza soluzione di continuità della fornitura, presso il PdF/PdF oggetto del Contratto. **Voltura Mortis Causa:** la Voltura in cui il Cliente chiede di avvicinarsi a un precedente intestatario in qualità di successore mortis causa. **Voltura per Incorporazione Sociaria:** la Voltura in cui il Cliente richiedente è una società che ha incorporato un'altra società precedentemente intestataria del PdF/PdF oggetto del Contratto. **Voltura Ordinaria:** la Voltura diversa dalla Voltura Mortis Causa e dalla Voltura per Incorporazione Sociaria.

Art. 2 Oggetto del Contratto

Oggetto del Contratto è: (i) la somministrazione, da parte di Itg, di Gas e/o energia elettrica presso il PdF del Cliente in base a quanto richiesto dal Cliente nel Modulo; (ii) la stipula, da parte di Itg nell'interesse del Cliente, dei contratti di dispacciamento, distribuzione e di Trasporto con le controparti designate dalle norme vigenti in materia e (iii) e, ove applicabile, il servizio aggiuntivo previsto nelle Condizioni Economiche. Il Gas e/o l'energia elettrica somministrati saranno utilizzati dal Cliente esclusivamente per gli usi oggetto del Contratto in relazione ai PdF indicati nel Modulo o nell'Allegato "Elenco PdF". E' fatto divieto al Cliente di cedere l'energia elettrica o il gas naturale a terzi mediante derivazioni o altri metodi di consegna. Il Cliente si impegna a comunicare a Itg ogni variazione relativa ai dati riportati nei predetti documenti. Per il Gas, l'Impianto Interno del Cliente deve essere già allacciato alla Condotta di Distribuzione. Quanto all'energia elettrica, ai fini contrattuali verrà considerata la potenza impegnata secondo quanto indicato dal Cliente fino alla comunicazione di tale dato da parte del Distributore Elettrico. Tale comunicazione del Distributore Elettrico prevarrà rispetto a quanto indicato dal Cliente. In più, nel caso di Proposta di Contratto relativa alla somministrazione di energia elettrica per un PdF ad Uso Domestico, la dichiarazione espressa dal Cliente relativamente all'abitazione di residenza riportata sul Modulo prevarrà, in caso di discordanza, su quanto eventualmente dichiarato in precedenza a Itg relativamente allo stesso o ad altri PdF. I suddetti dati relativi alla residenza saranno poi trasmessi da Itg al Distributore Elettrico. Relativamente all'energia elettrica si specifica che, in merito alla tipologia di utilizzo di uno o più punti di prelievo, verrà considerato quanto indicato dal Cliente nella Proposta di Contratto. In caso di incongruenza con i dati a disposizione del Distributore Elettrico, Itg considererà valide le dichiarazioni del Cliente - delle quali il Cliente stesso si assume la responsabilità - e comunicherà al Distributore Elettrico la variazione di tipologia di utilizzo. Itg potrà addebitare al Cliente gli oneri amministrativi propri e quelli richiesti dal Distributore Elettrico a Itg per la suddetta variazione, come definiti dal "Testo Integrato delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di concessione" pubblicato da ARERA nel proprio sito web. In caso di utilizzo diverso da quello dichiarato, Itg potrà altresì addebitare al Cliente gli ulteriori costi, imposte e sanzioni che ne dovessero derivare.

Art. 3 Proposta di Contratto; ripensamento; accettazione e risoluzione; durata

Formulazione della Proposta di Contratto - Il Cliente può formulare la Proposta di Contratto: a) compilando e firmando: (i) l'apposito Modulo cartaceo in tutte le sue copie o (ii) il Modulo elettronico disponibile nel Portale. La selezione dell'opzione che consente di formulare la Proposta di Contratto tramite il Portale, si intende "sottoscrizione" agli effetti del Contratto. In caso di formulazione online, Itg invia al Cliente copia integrale della documentazione contrattuale e ogni altra comunicazione relativa al Contratto - eccetto per le comunicazioni per le quali la legge o il Contratto preveda una modalità specifica di invio - in formato elettronico all'indirizzo e-mail indicato dal Cliente; la documentazione contrattuale verrà inviata al Cliente al più tardi entro 10 giorni lavorativi dalla formulazione e comunque prima dell'attivazione della fornitura. La Proposta di Contratto è irrevocabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 1329 del Codice Civile, ed è valida per i 120 giorni successivi alla sua data di sottoscrizione. **Diritto di ripensamento** - Nel caso in cui il Cliente sia un Consumatore o un condominio, qualora formuli la Proposta di Contratto per Switch o Cambio Prodotto fuori dai locali commerciali o attraverso tecniche di comunicazione a distanza, il Cliente potrà esercitare il diritto di ripensamento senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, anche con riferimento a una sola somministrazione, entro i quattordici giorni successivi alla data di perfezionamento del Contratto, come di seguito specificato. Il Cliente può esercitare il diritto di ripensamento comunicandolo a Itg ai canali di contatto di cui all'Art. 14, oppure compilando il Modulo ripensamento disponibile sul Portale. Ai sensi del Codice del Consumo, rimane in capo al Cliente l'eventuale onere di dimostrare di aver correttamente esercitato il diritto di ripensamento. **Accettazione** - L'accettazione di Itg è subordinata ad

attività di verifica anche dell'affidabilità del Cliente basate, oltre che sulla verifica di assenza di morosità del Cliente nei confronti di Itg per precedenti contratti o contratti in essere, anche sulla verifica di informazioni di merito creditizio (quali, ad esempio, assenza di eventi negativi registrati in Camera di Commercio, protesti e/o pregiudizievole, e la verifica di informazioni di solvibilità e rating anche elaborate su basi statistiche) fornite da primarie società/enti preposti a tale attività. In caso di accettazione della Proposta di Contratto da parte di Itg, quest'ultima, entro il termine di 120 giorni dalla sottoscrizione del Modulo, ne darà comunicazione per iscritto all'indirizzo indicato dal Cliente o via mail se il cliente ha fornito un indirizzo di posta elettronica per l'invio delle comunicazioni. Il Contratto si perfeziona nel momento in cui il Cliente riceve la comunicazione di accettazione da parte di Itg, che può essere relativa a una sola o a entrambe le somministrazioni. **Inizio delle somministrazioni; condizione risolutiva; recesso prima dell'esecuzione** - Il Contratto ha esecuzione con l'attivazione della/e somministrazione/e/i, secondo tempistiche differenziate in base alla tipologia di operazione contrattuale richiesta dal Cliente. La data di inizio della/e somministrazione/e/i sarà indicata da Itg al Cliente nella comunicazione di accettazione della Proposta di Contratto (Welcome letter o Welcome mail o Messaggio di benvenuto) o con altra modalità (ad esempio SMS o e-mail) e sarà riportata nelle fatture. L'attivazione della fornitura da parte delle società di distribuzione locali avviene mediamente non prima di un mese dal ricevimento dell'accettazione di Itg. Nel caso di Switch le somministrazioni iniziano entro la prima data utile e comunque entro e non oltre il primo giorno del terzo mese successivo a quello di conclusione del Contratto e sono subordinate al buon esito della procedura di cambio fornitore presso il distributore locale (che dipende per esempio dalla corrispondenza dei dati anagrafici riportati sulla Proposta di Contratto con quelli in possesso dei distributori), in mancanza del quale Itg contatterà il Cliente affinché questi possa fornire i dati richiesti ai fini del completamento della procedura. Qualora il Contratto non possa avere esecuzione per causa non imputabile a Itg, lo stesso si intenderà automaticamente sciolto senza responsabilità di nessuna delle Parti. Qualora non sia richiesta l'esecuzione anticipata del Contratto, le attività necessarie a dare corso alle richieste volte ad ottenere l'esecuzione del Contratto verranno avviate solo una volta trascorso il termine previsto per l'esercizio del diritto di ripensamento. Nel caso di Switch, la richiesta di esecuzione anticipata del Contratto non comporterà l'avvio della fornitura nel periodo previsto per il ripensamento che è sempre esercitabile dal Cliente nei termini previsti, ma potrà comunque comportare un anticipo dell'esecuzione del Contratto rispetto alle normali tempistiche previste. Nel caso di Switch, se il Cliente ha richiesto l'esecuzione anticipata del Contratto, è consapevole che, in caso di esercizio del diritto di ripensamento, la fornitura potrebbe: a) essere garantita, nei casi in cui non fosse ancora avviata da Itg, dal precedente fornitore qualora il relativo contratto non risultasse essere stato sciolto o dai soggetti che erogano il servizio di maggior tutela nel caso di fornitura elettrica o il servizio di fornitura di ultima istanza o di default nel caso di fornitura Gas, per il tempo necessario a permettere un nuovo cambio fornitore o, se richiesto dal Cliente, la chiusura del punto; o b) essere avviata da Itg per il tempo necessario a permettere un cambio fornitore o, se richiesto dal Cliente, la chiusura del punto. Nei casi in cui sia stata avviata la fornitura, il Cliente sarà comunque tenuto al pagamento a Itg dei corrispettivi previsti dal Contratto per il periodo di somministrazione eventualmente intercorrente fra l'inizio dell'esecuzione del Contratto e la cessazione della fornitura dovuta all'esercizio del diritto di ripensamento. Nel caso di Cambio Prodotto, il Contratto avrà esecuzione dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della data di accettazione da parte di Itg della Proposta di Contratto e il precedente contratto in essere tra Itg e il Cliente relativo ai medesimi/PdF si scioglierà. Il precedente contratto rimane invece in vigore qualora il Cliente, ove previsto, eserciti il diritto di ripensamento come sopra esposto. Se il Cliente ha richiesto l'esecuzione anticipata del Contratto, l'applicazione delle nuove condizioni contrattuali inizierà il primo giorno del primo mese successivo a quello di perfezionamento del Contratto. Il Cliente è consapevole che, fatto salvo il diritto di ripensamento previsto dal Contratto, in quest'ultimo caso Itg applicherà le nuove condizioni economiche per il periodo di somministrazione eventualmente intercorrente fra l'inizio dell'esecuzione del Contratto e l'esercizio del suo diritto di ripensamento. Nel caso di Subentro per l'energia elettrica, il Contratto potrà avere esecuzione secondo le tempistiche stabilite dall'Allegato A della Delibera ARERA 646/15 e comunque secondo le tempistiche riportate sul preventivo eventualmente inviato al Cliente. Nel caso di Voltura per l'energia elettrica o per il Gas, il Contratto potrà avere esecuzione secondo le tempistiche stabilite rispettivamente dalla Delibera ARERA 102/2016/R/com e dalla Delibera ARERA 398/2014/R/eel, che in genere avviene entro due giorni lavorativi dalla richiesta di Voltura. In caso di Switch per l'energia elettrica e/o Gas, Itg si riserva la facoltà di recedere dal contratto prima che abbia avuto un principio di esecuzione, ai sensi dell'art. 1373, comma 1, del Codice Civile, senza necessità di comunicazione scritta al Cliente da parte di Itg entro e non oltre il quarto mese successivo alla conclusione del Contratto e comunque prima dell'inizio della fornitura comunicata con la lettera di accettazione, qualora dalle informazioni che il Distributore Elettrico e/o il Distributore Gas sono tenuti a mettere a disposizione di Itg al momento della richiesta di Switch (ai sensi, per l'energia elettrica, dell'Allegato A alla Delibera ARERA 258/2015/R/com e, per il Gas, dell'Allegato A alla Delibera ARERA ARG/gas 99/11) risulti sussistere in relazione al/i PdF oggetto di Switch, anche uno solo dei seguenti casi: il PdF risulti chiuso a seguito dell'intervento di chiusura per sospensione della fornitura per morosità; il PdF sia oggetto di una richiesta di indennizzo in corso (limitatamente alla somministrazione di energia elettrica); il PdF provenga dai servizi di ultima istanza; il PdF sia oggetto di un intervento di chiusura per sospensione della fornitura per morosità ancora in corso oppure il PdF lo sia stato almeno una volta negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di Switch in corso; il PdF sia stato oggetto di almeno un'altra richiesta di accesso per sostituzione della fornitura negli ultimi 12 mesi precedenti lo Switch in corso; il PdF risulti non accessibile (limitatamente alla somministrazione di gas). Nel caso in cui Itg eserciti il predetto diritto di recesso, previa revoca dello Switch al Distributore Elettrico e/o al Distributore Gas, non verrà data esecuzione al Contratto, senza responsabilità di nessuna delle Parti, e gli effetti del recesso dal contratto con il precedente fornitore verranno meno. **Durata** - Il Contratto ha durata indeterminata, fermo il diritto di recesso di cui al successivo Art. 10.

Art. 4 Dispacciamento e Trasporto dell'energia elettrica: mandati del Cliente

Con la sottoscrizione della Proposta di Contratto e dei suoi allegati, il Cliente conferisce irrevocabilmente, in via esclusiva e a titolo gratuito a Itg per la durata del Contratto: (i) mandato senza rappresentanza affinché sottoscriva e gestisca in nome proprio e nell'interesse del Cliente il contratto di dispacciamento dell'energia elettrica con il gestore della rete, attualmente Terna S.p.A., e il contratto di trasporto relativo al/i PdF con il Distributore Elettrico avente ad oggetto la prestazione del servizio di Trasporto per conto del Cliente, inclusa la gestione dei dati di misura e a porre in essere tutto quanto necessario e opportuno a tal fine; tale mandato si intenderà accettato da Itg con la comunicazione di accettazione della Proposta di Contratto; (ii) mandato con rappresentanza ad accettare in nome e per conto del Cliente le condizioni tecniche predisposte dal Distributore Elettrico o a sottoscrivere il contratto per il servizio di connessione alla rete elettrica, che disciplina il servizio di connessione degli impianti e apparecchi elettrici del Cliente alla rete del Distributore Elettrico, funzionale all'erogazione del servizio di Trasporto; (iii) mandato senza rappresentanza per inoltrare al Distributore Elettrico eventuali richieste inerenti le prestazioni di cui all'Allegato A della Delibera ARERA 646/2015/R/eel. Il Cliente si impegna a prestare tutta la necessaria collaborazione e a fornire e sottoscrivere tutti i documenti utili e necessari alla conclusione del contratto di trasporto con il Distributore e il contratto di dispacciamento con Terna. Itg, in conformità con quanto previsto dall'art. 1715 del Codice Civile, risponderà

nei confronti del Cliente per i soli fatti a essa direttamente imputabili e in relazione all'adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali e non sarà responsabile del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dai contratti e dalle richieste di cui ai precedenti punti (i) (ii) e (iii). Relativamente a tutte le richieste suindicate, Itg si riserva di addebitare al Cliente gli oneri previsti dalla normativa relativa al mercato di maggior tutela, eventuali ulteriori oneri amministrativi accettati dal cliente e caratteristici del mercato libero, nonché gli oneri eventualmente a Itg fatturati dal Distributore Elettrico. Itg, previa accettazione da parte del Cliente degli eventuali preventivi relativi alle prestazioni del Distributore Elettrico, inoltrerà a quest'ultimo ogni altra richiesta relativa a prestazioni di sua competenza per conto del Cliente. È fatta salva la facoltà del Cliente di rivolgersi direttamente al Distributore Elettrico ove previsto dalla normativa vigente.

Art. 5 Condizioni economiche

Le condizioni economiche del Contratto e le modalità per la determinazione delle eventuali variazioni e/o adeguamenti automatici dei corrispettivi sono indicate nell'allegato Condizioni Economiche. Le Condizioni Economiche prevalgono sulla Proposta di Contratto e sulle CGC, ove discordanti. A fronte della fornitura, Itg emetterà, senza costi aggiuntivi per il Cliente, le fatture che consistono nella "bolletta sintetica" redatta con le modalità di cui alla Bolletta 2.0, che costituisce fattura ai fini della normativa fiscale, e nel "dettaglio della fattura", che è disponibile al Cliente che ne faccia richiesta esplicita ai canali di contatto di Itg. Previa registrazione sul Portale senza alcun costo, le fatture sono emesse in formato digitale e sono consultabili sul Portale. Qualora il Cliente scelga di ricevere copia della fattura in formato cartaceo, anche in un momento successivo all'attivazione, in corso di fornitura, l'esecuzione del Contratto proseguirà con l'invio cartaceo della bolletta e l'eventuale applicazione dei relativi costi. Il Cliente che ha scelto nella Proposta di Contratto di ricevere le bollette digitali (in formato elettronico anziché cartaceo), è a conoscenza e accetta che per usufruire del servizio deve registrarsi al Portale; Itg informerà il Cliente, tramite un messaggio inviato all'indirizzo di posta elettronica indicato dal Cliente, della messa a disposizione della bolletta digitale nell'area riservata del Cliente sul Portale; il pdf della fattura sarà preferibilmente allegato al messaggio stesso. Il Cliente potrà disattivare il servizio bolletta digitale in qualsiasi momento. In caso di mancata registrazione del Cliente al Portale o di disattivazione del servizio bolletta digitale, Itg invierà le bollette in formato cartaceo all'indirizzo di fornitura del Cliente con possibilità di addebito di costi o altri effetti, fatto salvo quanto diversamente previsto, eventualmente, nelle Condizioni Economiche delle offerte del mercato libero. Il Cliente potrà attivare il servizio bolletta digitale anche in un momento successivo alla sottoscrizione del Contratto, registrandosi al Portale e selezionando lo stesso servizio nell'area riservata del Cliente. Nel caso in cui il Cliente chieda una copia di una fattura per uno specifico periodo di competenza, oppure una fattura di rettifica, per la quale sia già stata inviata una fattura cartacea, la stessa sarà resa disponibile senza costi aggiuntivi in formato digitale, con i costi relativi alla spedizione cartacea delle fatture se trasmessa in formato cartaceo. Inoltre, sia in caso di somministrazione di energia elettrica sia in caso di somministrazione di Gas, il Cliente riconoscerà a Itg, per ciascuna richiesta inoltrata al distributore competente tramite Itg, un corrispettivo di importo almeno pari al contributo in quota fissa previsto dall'art. 11 dell'Allegato A della Del. ARERA 301/12, attualmente pari a 23 € IVA esclusa, come eventualmente aggiornato dalla normativa di volta in volta vigente, oltre a qualsiasi altro onere richiesto dal Distributore Gas e/o dal Distributore Elettrico per prestazioni richieste dal Cliente (a titolo esemplificativo e non esaustivo: attivazione, disattivazione della somministrazione, Voltura, Subentro, variazione di potenza di una somministrazione già attiva). In caso di Voltura Ordinaria e di Subentro, Itg non imputa, a meno di parallele scritture private, al Cliente i debiti/crediti del precedente intestatario del/i PdF.

Art. 6 Rilevazione dei consumi

La quantificazione dei consumi di energia elettrica e/o Gas avviene sulla base dei dati di consumo registrati dal Contatore Elettrico e/o Gas. I dati di misura sono utilizzati per il computo dei consumi contabilizzati in fattura secondo il seguente ordine: a) dati di misura effettivi messi a disposizione dal Distributore Elettrico e/o Gas b) autoletture comunicate dal cliente finale c) dati di misura stimati. Per l'energia elettrica, nel caso di stime effettuate da Itg, esse saranno calcolate in relazione: (i) alle letture rilevate presenti nella banca dati (ii) alle stime eventualmente pervenute da parte del Distributore Elettrico; (iii) ai dati storici di consumo del Cliente che Itg acquisisce durante la somministrazione; (iv) al fatto che il Cliente stesso sia residente o meno presso l'immobile al quale si riferisce il PdF; (v) alle caratteristiche tecniche del PdF comunicate dal Cliente al momento della sottoscrizione del Modulo. Per il Gas, invece, nel caso di stime effettuate da Itg, esse saranno calcolate in relazione: (i) alle letture rilevate presenti nella banca dati (ii) all'andamento climatico (iii) ai dati storici di consumo del Cliente che Itg acquisisce durante la somministrazione; (iv) alla tipologia d'uso del Gas; (v) al tipo di apparecchiature alimentate a Gas comunicate dal Cliente. Il Cliente di energia elettrica trattato per fasce con tutti i PdP in bassa tensione ha diritto a un indennizzo automatico pari a 10 € qualora il Distributore metta a disposizione per 2 mesi consecutivi esclusivamente dati di misura stimati; tale indennizzo automatico è riconosciuto al Cliente da Itg. La lettura rilevata del Contatore Gas è valida ai fini della fatturazione a conguaglio dei consumi ed è disciplinata dal TIVG che prevede: per PdF con consumi fino a 500 Smc/anno un tentativo di lettura nell'anno; per PdF da 500 Smc/anno e fino a 1.500 Smc/anno due nell'anno, uno nel periodo aprile-ottobre e uno in quello novembre-marzo; per PdF da 1.500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno tre nell'anno, uno nel periodo novembre-gennaio, uno in quello febbraio-aprile e uno in quello maggio-ottobre; per PdF superiori a 5.000 Smc/anno rilevazione mensile. Il Cliente si impegna a permettere l'accesso agli incaricati per la rilevazione dei consumi, al fine di consentire la lettura diretta del Contatore Elettrico e/o Gas. In caso di mancata lettura del Contatore Gas, Itg ne fornirà informazione al Cliente in fattura. Per i clienti di Gas con frequenza di lettura diversa dalla giornaliera e da quella mensile con dettaglio giornaliero e per i clienti di energia elettrica trattati monorari, Itg indica in fattura la finestra temporale in cui il cliente può comunicare l'autolettura affinché essa sia fatturata senza l'integrazione di stima. L'autolettura può essere comunque trasmessa in qualsiasi momento attraverso i canali resi disponibili da Itg ed esplicitati in fattura. L'autolettura validata dal Distributore Elettrico e/o di Gas sarà utilizzata per ricalcolare i consumi delle fatturazioni emesse sulla base di stime, in assenza di lettura rilevata del Distributore Elettrico e/o Gas. Itg non prenderà in carico l'autolettura qualora il dato risulti palesemente errato in termini di verosimiglianza statistica rispetto ai consumi storici del Cliente, informandolo preventivamente. Ogni tentativo di alterazione della misura o di sottrazione di Gas e/o energia elettrica darà facoltà a Itg, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, di risolvere il Contratto relativo alla somministrazione cui si riferiscono tali tentativi, salvo ogni diritto al risarcimento del danno. Entrambe le Parti possono richiedere al Distributore Gas e/o Elettrico la verifica del Contatore Gas e/o Elettrico; le richieste del Cliente saranno inoltrate da Itg al distributore competente. In caso di corretto funzionamento, gli eventuali oneri e spese connesse all'attività di verifica saranno a carico della sola parte che ne abbia avanzato richiesta.

Art. 7 Fatturazione

I consumi rilevati come indicato all'Art. 6 saranno utilizzati ai fini della fatturazione. In particolare, le letture rilevate e le autoletture saranno utilizzate nel primo ciclo di fatturazione utile. Itg attribuisce i consumi al Cliente su base giornaliera, considerandoli convenzionalmente costanti nel periodo di riferimento

di ciascuna fattura. Nel caso in cui nel periodo cui si riferisce la fattura vengano contabilizzati consumi effettivi, non possono essere contabilizzati anche successivi consumi stimati nei seguenti casi: a) se la periodicità di fatturazione è mensile, b) se il dato di misura finale del periodo cui si riferisce la fattura è una autolettura comunicata nella finestra temporale indicata in fattura. La fatturazione è da intendersi in acconto e salvo conguaglio, errori o omissioni e in caso di inesattezza, il Cliente può chiederne la rettifica. Itg darà corso alla rettifica secondo quanto previsto dal TIQV. In caso di malfunzionamento del Contatore Gas o Elettrico, Itg fatturerà i consumi relativi al periodo di malfunzionamento come ricostruiti rispettivamente dal Distributore Gas e dal Distributore Elettrico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. In caso di somministrazione di solo Gas, la periodicità di fatturazione avviene ai sensi dal TIF: quadrimestrale per clienti con consumi fino a 500 Smc/anno; bimestrale per clienti con consumi compresi tra 500 e 5.000 Smc/anno; mensile per clienti con consumi superiori a 5.000 Smc/anno. Per i PdR per cui è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero, la frequenza di emissione delle fatture è mensile indipendentemente dal consumo annuo. In caso di somministrazione di sola energia elettrica, la periodicità di fatturazione sarà: bimestrale per i clienti domestici e per i clienti non domestici connessi in bassa tensione e con potenza disponibile inferiore a 16,5 kW a meno di accordi diversi in fase di stipula contrattuale; mensile per i clienti non domestici connessi in bassa tensione ma con potenza disponibile superiore a 16,5 kW. Itg emetterà la fattura entro 45 giorni dall'ultimo giorno di consumo addebitato nella fattura stessa. In caso di ritardo nell'emissione della fattura Itg nella prima fattura utile corrisponderà al Cliente con tutti i PdP in bassa tensione o con consumi complessivi di Gas inferiori ai 200.000 Smc/anno, i seguenti indennizzi automatici: 6 € per un ritardo fino a 10 giorni solari, maggiorato di 2 € ogni 5 giorni solari ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 20 € per ritardi fino a 45 giorni solari; 40 € per ritardi compresi tra 46 e 90 giorni solari; 60 € per ritardi superiori a 90 giorni solari. In caso di cessazione della fornitura, il Cliente riceve la fattura di chiusura, contenente la restituzione dell'eventuale deposito cauzionale, entro sei settimane dalla cessazione della fornitura. Nel caso di emissione della fattura di chiusura in ritardo, il Cliente con tutti i PdP in bassa tensione o con consumi complessivi di Gas inferiori ai 200.000 Smc/anno ha diritto, nella medesima fattura, ad un indennizzo automatico pari a 4 € in caso di ritardo fino a 10 giorni solari, maggiorato di 2 € ogni 10 giorni solari ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 22 € per ritardi pari o superiori a 90 giorni solari. In caso di mancata messa a disposizione del dato di misura da parte del Distributore Elettrico e/o Gas, il Cliente riceverà una successiva fattura contabilizzante i consumi effettivi. Nei casi in cui il Distributore metta a disposizione a Itg i dati di misura funzionali alla cessazione della fornitura, decorso un tempo superiore a 30 giorni dalla cessazione della fornitura, il Cliente finale con tutti i PdP in bassa tensione o con consumi complessivi di Gas inferiori ai 200.000 Smc/anno ha diritto ad un indennizzo automatico pari a 35 € a carico del Distributore e riconosciuto tramite Itg.

Art. 8 Pagamenti; interessi di mora; mancato pagamento

Pagamenti - Il Cliente è tenuto al pagamento dell'intero importo riportato in fattura entro il termine di scadenza in essa indicato, che non sarà inferiore a venti giorni dalla data di emissione della stessa. Itg si riserva la facoltà di non richiedere il pagamento per importi complessivamente inferiori a 15 €; tali somme verranno richieste insieme agli importi della successiva fattura. Nei casi in cui il Cliente risulti a credito nei confronti Itg credito, in caso di Contratto attivo, viene riportato e compensato nella fattura successiva. Il Cliente può effettuare il pagamento delle fatture attraverso gli sportelli bancari e postali, le tabaccherie ricevitorie affiliate Banca 5, le ricevitorie autorizzate SISAL, nonché utilizzando l'addebito in conto corrente SEPA (Sepa Core Direct Debit). I costi legati alla transazione varieranno a seconda della modalità di pagamento prescelta. Il Cliente può inoltre utilizzare, laddove disponibile, il servizio di pagamento sul Portale tramite carta di credito, previa registrazione dei propri dati, fino a un importo massimo pari a 500 €. Le eventuali commissioni e le limitazioni di importo per i pagamenti con carta di credito, saranno indicate nel Portale. L'eventuale disponibilità di ulteriori modalità di pagamento sarà comunicata da Itg con apposita nota in fattura. In caso di addebito in conto corrente SEPA (Sepa Core Direct Debit) si applicano le condizioni riportate in calce alla relativa richiesta. In tal caso, il soggetto abilitato alla riscossione addebiterà solo le fatture per le quali riceverà relativa richiesta da parte di Itg e le fatture continueranno a essere inviate da Itg al Cliente, contrassegnate con apposita dicitura e sovrastampa. Eventuali ritardi di comunicazione dell'avvenuto pagamento da parte del soggetto abilitato alla riscossione non saranno imputati al Cliente. Nel caso in cui il Cliente abbia scelto un'offerta del mercato libero che preveda come unico metodo di pagamento possibile l'addebito in conto corrente SEPA, essendo tale modalità di pagamento condizione vincolante per la validità dell'offerta, qualora il suddetto addebito non venga attivato o venga meno in qualunque momento successivo all'accettazione di Itg, Itg avrà la facoltà di risolvere il Contratto, previa comunicazione, ai sensi degli artt. 1353 o 1456 del Codice Civile, fatta salva ogni altra azione per la tutela degli interessi di Itg; diversamente Itg si riserva la facoltà di addebitare costi extra se previsti dalle condizioni economiche. Sia per il Gas sia per l'energia elettrica, nei casi previsti dalla regolazione vigente, Itg evidenzierà nelle fatture interessate la facoltà del Cliente di chiedere la rateizzazione degli importi superiori a 100 € nonché i tempi e le modalità con cui richiederla, entro i 10 giorni dal termine fissato per il pagamento o sempre prima dell'emissione di un sollecito di pagamento per la fattura interessata. Le somme oggetto di rateizzazione saranno suddivise in un numero di rate successive di ammontare costante, non cumulabili e aventi frequenza pari a quella di fatturazione; le somme rateizzate saranno maggiorate del Tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea calcolato dal giorno di scadenza del termine fissato per il pagamento della fattura. In ogni caso, le modalità con cui il Cliente può chiedere la rateizzazione o il rimborso sono esplicitate nell'apposita sezione della Guida al Cliente presente sul Portale. Solo nel caso in cui il Cliente desidera ricevere copia cartacea del piano di rientro richiesto, Itg si riserva di applicare un importo pari a 3,00 € per la spedizione in formato cartaceo dello stesso; nulla verrà richiesto in caso di trasmissione in formato elettronico. In caso di pagamento effettuato con modalità diverse da quelle comunicate da Itg, in assenza della dichiarazione prevista all'art. 1193 del Codice Civile, Itg ha facoltà di imputare prioritariamente l'importo pagato alle fatture con data di emissione anteriore. **Interessi di mora** - Qualora il Cliente sia un Consumatore o un condominio, in caso di mancato, parziale o ritardato pagamento delle fatture, fatto salvo ogni altro diritto riconosciuto dal Contratto, sarà applicato un interesse di mora, su base annua, pari a quanto previsto all'articolo 8 della Delibera ARERA 229/01, da applicarsi dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento; al Cliente che ha pagato nei termini di scadenza le bollette relative all'ultimo biennio sarà applicato, per i primi 10 giorni di ritardo, il solo interesse legale. Qualora il Cliente non rientri in una delle categorie sopra indicate, in caso di mancato, parziale o ritardato pagamento delle fatture, fatto salvo ogni altro diritto riconosciuto dal Contratto, sarà applicato un interesse di mora, su base annua, pari alla misura prevista dal D. Lgs. 231/02, come di volta in volta applicabile, da applicarsi dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento; inoltre al Cliente che ha pagato nei termini di scadenza le bollette relative all'ultimo biennio sarà applicato, per i primi 10 giorni di ritardo, il solo interesse legale. **Azioni in caso di mancato o parziale pagamento** - Nel caso di mancato o parziale pagamento, trascorsi almeno dieci giorni solari dalla scadenza della fattura, Itg costituirà in mora il Cliente con diffida ad adempiere inviata con raccomandata o altra comunicazione equivalente, indicando un termine per il pagamento non inferiore a dieci giorni solari, nei casi di ricevimento della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente della comunicazione di costituzione in mora trasmessa tramite posta elettronica certificata e, in tutti gli altri casi, il termine per il

pagamento sarà in linea con le disposizioni normative vigenti. Il termine di pagamento sarà in ogni caso indicato nella diffida. Itg specificherà nella diffida ad adempiere le modalità con cui il Cliente potrà comunicare l'avvenuto pagamento (incluso l'invio di un fax). Qualora il Cliente abbia sottoscritto il Contratto scegliendo un'offerta basata integralmente sul Servizio di Tutela gas o una delle Offerte PLACET, o un'offerta qualsiasi per il mercato libero, Itg addebiterà al Cliente le spese postali oltre IVA per l'invio dei solleciti e delle diffide di pagamento con un minimo di 7€ inclusivo sia delle spese postali sia dei costi per l'attività di gestione e recupero del credito, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore. Con riferimento alla somministrazione di Gas, essa potrà essere sospesa (in conformità con quanto stabilito dalla Delibera ARERA ARG/Gas 99/2011 per i PdF disalimentabili) mediante la chiusura del Contatore Gas e/o altro intervento tecnico equivalente, non prima che siano trascorsi tre giorni lavorativi dal termine per il pagamento indicato in diffida. Nel caso di Cliente che abbia scelto un'offerta diversa dall'offerta basata integralmente sul Servizio di Tutela gas o dalle Offerte PLACET, per ogni richiesta di sospensione inviata al Distributore Gas, Itg potrà addebitare un corrispettivo di importo almeno pari al contributo in quota fissa previsto dall'art. 11 dell'Allegato A della Del. ARERA 301/12, attualmente pari a 23 € IVA esclusa, come eventualmente aggiornato dalla normativa di volta in volta vigente. Qualora il Cliente non abbia provveduto a sanare la situazione di morosità entro sessanta giorni dalla sospensione della somministrazione di Gas, il Contratto si intenderà automaticamente risolto ai sensi degli articoli 1454 e 1456 del Codice Civile, senza ulteriore comunicazione da parte di Itg. Nel caso in cui non sia stato possibile effettuare la predetta sospensione, si potrà, previo avviso al Cliente con apposita comunicazione, procedere all'interruzione della somministrazione di Gas mediante interventi tecnici più complessi e il Contratto si intenderà risolto all'atto dell'esecuzione dell'intervento, per il quale il Cliente è tenuto a consentire al Distributore l'accesso ai locali in cui è ubicato l'impianto di misura al fine di poter disalimentare il PdF. Saranno a carico del Cliente le spese per le operazioni di sospensione, di interruzione e di riattivazione della somministrazione di Gas, nei limiti dei costi sostenuti da Itg, e nei limiti definiti da ARERA. Itg non sospenderà la somministrazione di Gas limitatamente ai casi previsti dall'art. 9.2 della Delibera ARERA 229/01. In deroga a quanto previsto dal citato art. 9.2, al punto a), Itg può richiedere la sospensione/interruzione della somministrazione di Gas al Distributore Gas, anche senza preavviso, nel caso di accertata appropriazione fraudolenta del bene, di manomissione e rottura dei sigilli del Contatore Gas ovvero di utilizzo degli impianti in modo non conforme agli usi e alle disposizioni contrattuali. Con riferimento alla somministrazione di energia elettrica, nel caso in cui sia decorso il termine per il pagamento indicato in diffida, Itg potrà inviare al Distributore Elettrico la richiesta di sospensione della somministrazione presso il PdF del Cliente, che avrà effetto non prima che siano trascorsi tre giorni dal termine per il pagamento indicato in diffida. Nel caso di Cliente che abbia scelto un'offerta diversa dall'offerta basata integralmente sul Servizio di Tutela gas o dalle Offerte PLACET, per ogni richiesta di sospensione inviata al Distributore Elettrico, Itg potrà addebitare un corrispettivo di importo almeno pari al contributo in quota fissa previsto dall'art. 11 dell'Allegato A della Del. ARERA 301/12, attualmente pari a 23 € IVA esclusa, come eventualmente aggiornato dalla normativa di volta in volta vigente. Qualora il Cliente non abbia provveduto a sanare la situazione di morosità entro sessanta giorni dalla sospensione della somministrazione, Itg ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile per fatto e colpa del Cliente, con il conseguente anticipato scioglimento dei contratti di cui al precedente Art. 4. Qualora sussistano le condizioni tecniche, prima della sospensione della somministrazione, verrà effettuata una riduzione di potenza a un livello pari al 15% della potenza disponibile e, decorsi 15 giorni dalla riduzione, in caso di mancato pagamento da parte del Cliente, verrà sospesa la somministrazione. Itg è tenuta a corrispondere al Cliente i seguenti indennizzi: 30 € nei casi in cui, nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora, la somministrazione sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza; 20 € nel caso in cui la somministrazione sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante, alternativamente: il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento; oppure il mancato rispetto del termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale, qualora Itg non sia in grado di documentare la data di invio della comunicazione di messa in mora; oppure il mancato rispetto del termine minimo di 3 giorni tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta al Distributore per la sospensione della fornitura. In tutti questi casi, al Cliente non sarà richiesto il pagamento di alcun corrispettivo relativo alla sospensione o riattivazione della somministrazione. Itg non è tenuta invece a corrispondere alcun indennizzo al cliente che ha ottenuto la sospensione della fornitura nel rispetto dei termini nonostante ha effettuato il pagamento dell'importo sollecitato ma senza fornire evidenza dello stesso. Nel caso di morosità del Cliente che rientra tra i "clienti finali non disalimentabili" di cui all'art. 23 dell'Allegato A alla Delibera ARERA 258/2015/R/com verranno seguite le procedure previste dall'art. 24 della predetta Delibera in modo che il Cliente non venga disalimentato. In caso di cessazione amministrativa per morosità a seguito di impossibilità di interruzione dell'alimentazione del PdR, Itg sarà tenuta a trasmettere al Distributore Gas: copia delle fatture non pagate; copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del Cliente; copia della risoluzione del contratto con il Cliente e della documentazione attestante la ricezione della risoluzione da parte del Cliente; copia del contratto di fornitura (ove disponibile) o dell'ultima fattura pagata; documento di sintesi attestante l'ammontare del credito insoluto, nonché ulteriore documentazione idonea a evidenziare la situazione di morosità del Cliente. Itg, a fronte del pagamento da parte del Cliente moroso delle somme dovute, si impegna a inoltrare al Distributore Elettrico e/o al Distributore Gas la richiesta di riattivazione della somministrazione di cui alle Delibere ARERA 646/2015/R/eel e 574/2013/R/gas. Nel caso di Cliente che abbia scelto un'offerta diversa dall'offerta basata integralmente sul Servizio di Tutela gas o dalle Offerte PLACET, per ogni richiesta di riattivazione inviata al Distributore Elettrico e/o al Distributore Gas, Itg potrà addebitare un corrispettivo di importo almeno pari al contributo in quota fissa previsto dall'art. 11 dell'Allegato A della Del. ARERA 301/12, attualmente pari a 23 € IVA esclusa, come eventualmente aggiornato dalla normativa di volta in volta vigente. Itg si riserva di addebitare al Cliente stesso il corrispettivo di sospensione e riattivazione della somministrazione, nel limite dell'ammontare previsto da ARERA, e le somme eventualmente versate per l'estinzione dei rapporti contrattuali accessori, salvo in ogni caso il rimborso dei costi e il risarcimento dei danni subiti da Itg. Itg potrà pretendere il pagamento di quanto dovuto e non pagato entro i termini previsti dal Cliente con riferimento a precedenti contratti di fornitura intercorsi e cessati tra le Parti - anche senza avere ad oggetto la medesima fornitura (Gas o energia elettrica) del Contratto - procedendo anche con compensazioni dei debiti/crediti e ponendo in essere azioni a tutela del proprio credito, incluse, tra queste, l'eventuale sospensione e interruzione della somministrazione di energia elettrica o Gas di cui al Contratto.

Art. 9 Strumenti a garanzia dei pagamenti del Cliente

Per il Gas, nella prima fattura utile, Itg si riserva di addebitare al Cliente a titolo di deposito cauzionale un importo calcolato in funzione del consumo annuo pari a: 30 € da 0 a 500 Smc; 90 € da 501 a 1.500 Smc; 150 € da 1.501 a 5.000 Smc; 200 € da 5.001 a 11.000 Smc; 450 € da 11.001 a 25.000 Smc; 1.000 € da 25.001 a 50.000 Smc; 1.500 € da 50.001 a 100.000 Smc; 3.000 € da 100.001 a 200.000 Smc. Per l'energia elettrica, l'importo del deposito cauzionale addebitato nella prima fattura utile sarà pari a 5,16 € per ogni kW di potenza impegnata nel caso di PdF a Uso Domestico. In tutti gli altri casi il deposito cauzionale sarà

pari a: 7,75 €/kW per ciascun PdF con potenza impegnata fino a 15 kW; 10,33 €/kW per ciascun PdF con potenza impegnata superiore a 15 kW e fino a 100 kW; 11,88 €/kW per ciascun PdF con potenza impegnata superiore a 100 kW, calcolato in funzione delle caratteristiche di ciascun PdF. L'importo del deposito cauzionale potrebbe subire variazioni di importi, da concordare separatamente tra le parti, nei seguenti casi: se il PdF risulta sospeso al momento dell'attivazione della fornitura, se il PdF è stato oggetto di sospensioni passate, se il Cliente ha precedenti posizioni debitorie con Itg. In caso di mancato pagamento del deposito cauzionale, Itg potrà richiedere al Distributore la sospensione della fornitura. Con la fattura di chiusura del rapporto contrattuale (anche nel caso di chiusura relativa a una sola delle somministrazioni) il relativo deposito cauzionale sarà restituito, senza bisogno di specifica richiesta del Cliente e con la maggiorazione degli interessi legali, qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture rimaste insolute e dei relativi interessi moratori. Qualora nel corso della somministrazione l'importo del deposito sia incamerato, in tutto o in parte, da Itg il Cliente sarà tenuto a ricostituirlo con addebito sulla prima fattura utile. Qualora il Cliente, in qualsiasi momento del rapporto contrattuale, attivi la domiciliazione bancaria o postale per il pagamento delle fatture (sempre a condizione che nel caso di somministrazione di Gas non abbia consumi superiori a 5.000 Smc/anno), i depositi eventualmente già versati verranno restituiti in occasione del primo ciclo utile di fatturazione. Nel caso in cui un Cliente non domestico risulti in procedura concorsuale in continuità di fornitura sarà facoltà di Itg richiedere a garanzia del pagamento della somministrazione richiesta dalla procedura, un deposito cauzionale fruttifero pari al 50% del fatturato dell'anno precedente. Il mancato rilascio del deposito cauzionale entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta di Itg comunicata anche via PEC o fax, rappresenterà un grave inadempimento e pertanto darà facoltà ad Itg di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile. In tutti gli altri casi si applicherà quanto previsto dall'articolo 72 della Legge Fallimentare.

Art. 10 Diritto di recesso; cessazione della somministrazione

Ciascuna Parte ha diritto di recedere unilateralmente e senza oneri dal Contratto (anche con riferimento a una sola delle somministrazioni). Itg potrà recedere con un preavviso non inferiore a sei mesi, con comunicazione scritta e con modalità tali da permettere la verifica dell'effettiva ricezione. Tale preavviso decorre a partire dal giorno della ricezione della comunicazione da parte del Cliente. Ai sensi di quanto previsto nelle Delibere 102/2016/R/com e 398/2014/R/eel, in caso di rifiuto di Voltura sul PdF, Itg potrà recedere dal Contratto in deroga ai termini di preavviso sopra indicati. Il diritto di recesso da parte di Itg non può essere esercitato nel caso in cui l'offerta sia basata integralmente sul Servizio di Tutela Gas. In caso di cambio fornitore, il Cliente Gas e il Cliente elettrico dovrà avvalersi del nuovo venditore per l'esercizio del recesso. A tal fine, in occasione della conclusione del nuovo contratto di fornitura, il Cliente dovrà rilasciare al venditore entrante apposita procura a recedere, secondo le stesse modalità di conclusione del contratto con il venditore entrante e comunque su un supporto durevole. Il venditore entrante dovrà esercitare il recesso in nome e per conto del Cliente con le modalità previste dalla normativa in vigore entro e non oltre il giorno 10 del mese precedente la data di cambio fornitore. I Clienti Gas con consumi superiori a 200.000 Smc/anno e i Clienti elettrici con almeno un PdF alimentato in media o alta o altissima tensione potranno recedere solo dopo i primi dodici mesi di fornitura, dandone preavviso almeno sei mesi prima. Nel caso in cui il Cliente receda al fine di cessare la somministrazione di energia elettrica e/o Gas e, ove applicabile, il Servizio Aggiuntivo, il Cliente dovrà inviare la comunicazione di recesso, con comunicazione scritta e con modalità tali da permettere la verifica dell'effettiva ricezione, a: Italian Gas Srl, via Corsica 152 – 86039 Termoli (CB). In tal caso, il preavviso decorre dalla data in cui Itg riceve la relativa comunicazione e il recesso avrà efficacia entro e non oltre un mese dalla ricezione, e la data di cessazione corrisponderà a quella in cui il Distributore Gas/Elettrico effettuerà la disalimentazione dandone informazione a Itg. Qualora, a seguito della comunicazione di recesso in riferimento alla somministrazione di Gas, il Cliente non renda possibile la rilevazione finale dei consumi o la chiusura del Contatore Gas o la sua rimozione, il Cliente stesso resterà in ogni caso responsabile dei consumi di Gas e di quant'altro dovuto (ad esempio eventuali corrispettivi richiesti a Itg dal Distributore Gas). L'esercizio da parte di Itg o del Cliente del diritto di recesso comporterà il conseguente scioglimento dei contratti di cui al precedente Art. 4 e la cessazione delle attività di cui allo stesso articolo. Ai fini dell'emissione della fattura di cessazione, in caso di cambio fornitore il Cliente potrà effettuare l'autolettura nel periodo compreso tra il quinto giorno lavorativo precedente ed il terzo giorno lavorativo successivo al giorno di decorrenza del cambio fornitore, comunicandola al venditore uscente se effettuata entro il giorno precedente la data di cambio fornitore o al venditore entrante se effettuata a partire da detta data; in caso di Voltura, il Cliente potrà effettuare l'autolettura nel periodo compreso tra il quinto giorno lavorativo precedente ed il terzo giorno lavorativo successivo alla data di decorrenza della Voltura, comunicandola al venditore. Itg comunicherà al Cliente la presa in carico o l'eventuale non presa in carico del dato, qualora palesemente errato, al momento stesso dell'acquisizione del dato o entro i quattro giorni lavorativi successivi nei casi in cui la modalità di raccolta resa disponibile non permetta una risposta immediata.

Art. 11 Variazione delle condizioni contrattuali

Eventuali condizioni imposte da provvedimenti delle autorità pubbliche competenti si intendono automaticamente inserite nel Contratto, con abrogazione delle clausole che risultassero incompatibili. Fatto salvo quanto precede, Itg si riserva il diritto di modificare unilateralmente per giustificato motivo le condizioni contrattuali, incluse quelle economiche (a titolo esemplificativo, i corrispettivi di somministrazione, le commissioni d'incasso, le periodicità di fatturazione, etc.) ai sensi dell'art. 13 del Codice di Condotta Commerciale (cfr. art. 21 delle presenti CGC). Ai fini del Contratto si intende per "giustificato motivo" il mutamento del contesto legislativo o regolamentare di riferimento, così come mutamenti dei presupposti economici utilizzati da Itg per la formulazione delle condizioni economiche e contrattuali. Itg comunicherà le modifiche in forma scritta al Cliente con un preavviso non inferiore a 1 mese rispetto alla decorrenza delle variazioni, considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento da parte del Cliente. Fatta salva prova contraria, la suddetta comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 giorni dall'invio effettuato da parte di Itg. In caso di dissenso, il Cliente potrà recedere senza oneri dal Contratto, con comunicazione a mezzo raccomandata a.r. (anticipata via fax) che dovrà pervenire a Itg entro e non oltre trenta giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione di Itg. In tal caso, il recesso diverrà efficace alle ore 24:00 del giorno precedente a quello in cui le modificazioni avrebbero trovato altrimenti applicazione.

Art. 12 Sospensione e interruzione della somministrazione per cause non imputabili a Itg, forza maggiore

In caso di lavori programmati sulle Condotte, il Distributore Gas può sospendere l'erogazione del servizio di distribuzione. Non è riconosciuto alcun indennizzo o risarcimento per il Cliente per la sospensione programmata o per la riduzione o sospensione dell'erogazione del Gas da parte del Distributore Gas per caso fortuito o per causa di forza maggiore, ai sensi degli artt. 49.1, lettere a) e b), e 51 della Delibera ARERA 574/2013/R/gas; in ogni caso tali sospensioni non potranno costituire motivo per il Cliente di risoluzione del Contratto. La trasmissione e il dispiacimento dell'energia elettrica sulla rete di trasmissione

nazionale sono affidati alla responsabilità di Terna S.p.A., mentre la distribuzione fino al PdF del Cliente è di competenza del Distributore Elettrico. Itg non è pertanto responsabile ad alcun titolo in caso di problemi tecnici concernenti la consegna dell'energia elettrica al PdF, salvo che dipendano da fatti imputabili a Itg. Tali problemi tecnici afferiscono esclusivamente ai rapporti tra Cliente e Terna S.p.A. e/o Distributore Elettrico (ad esempio, variazioni di tensione, di frequenza o di forma d'onda, interruzioni della continuità del servizio, microinterruzioni, buchi di tensione, anomalie connesse alla gestione del collegamento del PdF del Cliente alla rete elettrica). Itg si impegna comunque a fornire su richiesta del Cliente le informazioni in suo possesso, necessarie affinché il Cliente stesso possa eventualmente agire nei confronti del soggetto responsabile. In ogni caso, Itg non è responsabile per sospensioni o interruzioni della somministrazione causati da eventi naturali, caso fortuito, leggi, provvedimenti di pubbliche autorità che rendano alla stessa, in tutto o in parte, impossibili gli adempimenti degli obblighi posti a suo carico, regolamenti o ingiunzioni di enti che esercitano autorità e controllo sulla somministrazione, scioperi, stato di guerra, o qualsiasi altra causa eccezionale al di fuori del proprio controllo, compresa l'indisponibilità temporanea del servizio di trasmissione e/o distribuzione dell'energia elettrica e Gas a livello nazionale o locale, anche per inadempienza verso il Cliente di Terna S.p.A., del Distributore o del Trasportatore, salvo che la causa dell'inadempienza non sia imputabile a precedenti inadempimenti di Itg.

Art. 13 Diritti e tributi

Oltre agli importi previsti nel presente Contratto, sono posti a carico del Cliente tutti i diritti e i tributi che Itg è tenuta a pagare in relazione al Contratto per la somministrazione di gas naturale e di energia elettrica e, ove prevista, per la prestazione di servizi aggiuntivi. La normativa fiscale riguardante la somministrazione del gas naturale e dell'energia elettrica prevede, per alcuni utilizzi, un trattamento fiscale agevolato, di esenzione o di esclusione, come illustrato dalla documentazione messa a disposizione da Itg nel Portale. L'applicazione del trattamento fiscale verrà effettuata da Itg sulla base della tipologia di utenza contrattualizzata, nonché delle istanze, delle dichiarazioni e della documentazione, consegnate dal Cliente, opportunamente compilate e riportanti tutti gli elementi necessari all'applicazione del corretto regime fiscale. Gli effetti dell'applicazione del trattamento fiscale agevolato, di esenzione o di esclusione, decorrono dalla data di presentazione delle istanze, delle dichiarazioni e della documentazione idonea prodotta dal Cliente a Itg, fatti salvi i casi in cui tale decorrenza venga diversamente determinata direttamente dall'Amministrazione Finanziaria e/o dalla normativa applicabile. L'istanza finalizzata alla richiesta del trattamento fiscale agevolato, di esenzione o esclusione deve essere trasmessa dal Cliente ad Itg, esclusivamente ai recapiti indicati nella documentazione messa a disposizione da Itg nel Portale: - con Posta Elettronica Certificata (PEC) e con allegati sottoscritti con firma elettronica digitale del Cliente; - oppure con Posta Elettronica Certificata (PEC) e con allegati non sottoscritti con firma digitale del Cliente; in questo caso ai fini della decorrenza e del riconoscimento del trattamento fiscale agevolato, di esenzione o di esclusione, il Cliente deve necessariamente procedere anche con l'invio della documentazione sottoscritta ed in originale a mezzo raccomandata a.r. entro quindici giorni dall'invio ottemperato per Posta Elettronica Certificata (PEC); - per i soli soggetti per i quali non sussiste l'obbligo di dotarsi di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), con raccomandata a.r.. In caso di incompletezza, carenza di allegati essenziali o di scarsa comprensibilità, istanze e dichiarazioni non sottoscritte Itg si vedrà costretta a respingere la richiesta ed a richiederne l'integrazione o la ripresentazione, pena lo slittamento dei termini per il riconoscimento del beneficio fiscale. In assenza di produzione dei predetti documenti verranno applicate: - per il gas naturale, l'aliquota IVA e le aliquote di accisa e di imposta addizionale (laddove prevista) per gli usi civili; - per l'energia elettrica, l'aliquota IVA e l'aliquota di accisa prevista in relazione alla tipologia di utenza contrattualizzata. Inoltre, in mancanza di diversa comunicazione del Cliente, Itg considererà valide le istanze, le dichiarazioni e le documentazioni, riferite all'indirizzo di Pdf, già ritenute valide nell'ambito di un precedente Contratto tra le Parti, da cui si siano susseguiti, senza soluzione di continuità, Contratti per la medesima tipologia di utenza e a condizione che non siano intervenute modifiche normative e/o interpretative, che ne rendano necessaria l'integrazione o la modificazione. Sarà cura del Cliente fornire tempestivamente ogni aggiornamento ad Itg delle istanze, delle dichiarazioni e della documentazione, nel caso di variazioni riguardanti la titolarità dell'utenza (cessione, affitto, cambiamenti di ragione sociale, denominazione, tipologia societaria, indirizzo, ecc.), la fornitura, gli impieghi del gas naturale e/o dell'energia elettrica, la tipologia di attività svolta, la destinazione d'uso dei locali, nonché ogni altro elemento utile e/o rilevante in precedenza dichiarato e ritenuto valido ai fini del riconoscimento del trattamento fiscale applicato. Il Cliente assume la responsabilità dell'esattezza e della veridicità dei dati forniti, delle istanze e delle dichiarazioni rilasciate e manleva e terrà indenne Itg da ogni responsabilità in merito all'applicazione delle imposte applicate da Itg sulla base dei dati riportati nel Contratto, delle istanze e delle dichiarazioni rilasciate a Itg. Qualora dovessero eventualmente emergere elementi differenti rispetto a quanto risultante dal Contratto, dalle istanze, dalle dichiarazioni e dalla documentazione fatta pervenire dal Cliente a Itg, saranno poste a carico del Cliente stesso tutte le eventuali differenze di imposte, le sanzioni pecuniarie, indennità, interessi ed ogni altra somma che Itg fosse tenuta a pagare all'Amministrazione Finanziaria, alle Regioni e/o agli Enti Locali. Ogni eventuale rimborso dovuto al Cliente da Itg, di quanto da questi pagato per i titoli di cui al presente articolo, sarà possibile solo entro i termini e nella misura in cui Itg potrà ottenere il rimborso dall'Amministrazione Finanziaria, dalle Regioni e/o agli Enti Locali. Per le prestazioni di servizi aggiuntivi sarà applicato il regime IVA previsto dalla tipologia del servizio fornito. Il Contratto è soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso ed in misura fissa. Il relativo onere è a carico della Parte che con il proprio comportamento renda necessaria la registrazione.

Art. 14 Informazioni, comunicazioni e reclami

I canali di contatto ai quali il Cliente può rivolgersi per richiedere informazioni o effettuare eventuali reclami sono i seguenti: Italian Gas Srl - Corrispondenza Clienti e Gestione Reclami – Via Corsica, 152 – 86039 Termoli (CB); Servizio Clienti al numero verde gratuito 800.166.122 da rete fissa e allo 0875.872049 da rete mobile al costo per il Cliente in base al piano tariffario del proprio operatore telefonico; Portale; fax 0875.871469 oppure via mail all'indirizzo reclami@italiagas.it. Itg comunica sulla fattura e sul Portale i canali di contatto ai quali il Cliente può rivolgersi per richiedere informazioni. Il cliente può comunicare anche tramite il form online disponibile sul Portale nella sezione "Richieste/Reclami" all'interno dell'Area personale o nell'APP Italiagas. Qualora il Cliente utilizzi l'indirizzo di posta sopra riportato per un reclamo, la relativa comunicazione dovrà contenere obbligatoriamente: nome e cognome, indirizzo presso cui avviene la somministrazione, altro indirizzo per corrispondenza (se diverso da quello dal precedente) o indirizzo e-mail, e l'indicazione del Pdf cui si riferisce il reclamo. Eventuali aggiornamenti dei canali di contatto saranno pubblicati sul Portale.

Art. 15 Legge applicabile e Foro competente

La legge applicabile al Contratto è quella italiana. Per ogni eventuale controversia comunque originata dal Contratto o a esso connessa o da esso derivante, nel caso in cui il Cliente sia un Consumatore o un condominio, sarà competente in via esclusiva il foro del luogo di residenza o del domicilio eletto dal Cliente stesso nel territorio italiano. In tutti gli altri casi ogni controversia comunque originata e connessa con il Contratto, o da esso derivante, sarà di competenza esclusiva del Foro di Larino.

Art. 16 Procedure extragiudiziali di risoluzione delle controversie

Per risolvere eventuali controversie, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, il Cliente deve attivare una procedura extragiudiziale di risoluzione delle controversie prima di adire ad eventuali azioni giudiziarie. A tal fine tutte le tipologie di clienti (sia domestici che non) possono ricorrere al Servizio Conciliazione Clienti Energia gestito da Acquirente Unico per conto di ARERA, i cui dettagli sono consultabili all'indirizzo <http://www.arera.it/it/consumatori/conciliazione.htm>. Itg si impegna a partecipare alla procedura sopra citata, gratuita per il Cliente.

Art. 17 Cessione della posizione contrattuale da parte di Itg

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1407 del Codice Civile, il Cliente presta sin d'ora il suo consenso alla cessione da parte di Itg della propria posizione contrattuale a società da essa controllata o collegata ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, cessione della quale gli verrà data comunicazione tempestivamente. La cessione non comporterà comunque un aggravio di costi per il Cliente o condizioni meno favorevoli. In caso di cessione di azienda o ramo d'azienda sotto qualsiasi forma da parte del Cliente questi rimarrà solidalmente obbligato insieme al cessionario verso Itg per il pagamento delle somme dovute ai sensi del Contratto e dei contratti accessori fino alla relativa scadenza. E' fatta salva la possibilità che Itg liberi il cessionario dopo richiesta trasmessa a mezzo raccomandata a.r. da parte del Cliente almeno un mese prima della data di efficacia della cessione. In ogni caso, il Cliente trasmetterà preventivamente in forma scritta a Itg dettagliata informazione sulla cessione, indicandone tempi e modalità, nonché i PdF del Contratto interessati, e precisando altresì ragione sociale, capitale sociale, sede legale, codice fiscale e Partita IVA, nonché identità del rappresentante legale del soggetto cessionario.

Art. 18 Trattamento dei dati personali

Il trattamento da parte di Itg dei dati personali del Cliente, il cui conferimento è condizione necessaria per la conclusione ed esecuzione del Contratto, avverrà nel rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati - Regolamento Europeo UE/2016/679 - GDPR. Le norme in materia di protezione dei dati personali prevedono la tutela delle persone fisiche e la regolare circolazione dei dati personali ad esse riferibili. In ossequio agli articoli 12, 13 e 14 del Regolamento Europeo UE/2016/679, i dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto di tutti i principi posti da questo a presidio dei diritti fondamentali in materia di protezione dei dati dei soggetti interessati. Una completa informativa al trattamento è consultabile all'indirizzo <http://www.italiagas.it/privacy/informativa>. I dati personali forniti saranno acquisiti e trattati da Itg principalmente per poter adempiere agli obblighi contrattuali incombenti tra le parti. La base giuridica del trattamento è l'esatta esecuzione degli obblighi derivanti dalla stipulata del contratto di somministrazione; In caso di mancato conferimento dei dati, non si potrà dar seguito alle operazioni richieste. I dati personali forniti saranno trattati da Itg per le finalità connesse o strumentali alla conclusione ed esecuzione del Contratto, agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da Organi di vigilanza e controllo, nonché ai fini dell'addebito del canone RAI. Il trattamento sarà effettuato per consentire la gestione dei necessari rapporti con il Distributore Gas (sulla base del codice di rete), e con il Distributore Elettrico e Terna (sulla base dei relativi contratti di cui al precedente Art. 4), soggetti ai quali tali dati dovranno essere comunicati. Le conseguenti ulteriori finalità sono quelle connesse all'adempimento di obblighi legali (adempiere ad obblighi di legge che ne prevedono la conservazione), perseguimento di un legittimo interesse (esigenza del titolare di documentare in maniera esauriente i fatti ed i dati aziendali nell'eventualità in cui insorgano controversie di qualunque tipo), oppure quelle ulteriori di marketing (invii periodici di comunicazioni di carattere informativo/promozionale) e di profilazione (analizzare le scelte ed abitudini di consumo, le esigenze o le rilevazioni) per le quali occorrerà l'acquisizione del consenso. In caso di mancato conferimento dei dati, non si potrà dar seguito alla stipula del contratto. I dati acquisiti per finalità contrattuali potranno essere comunicati, ove necessario, a quei Soggetti, Enti od Organismi nei confronti dei quali sussista un obbligo legale di comunicazione; in ordine al marketing ed alla profilazione i suoi dati, previa acquisizione del consenso, potranno essere comunicati a terzi in ossequio alle scelte effettuate dall'interessato. Il Cliente, con la formulazione della proposta, conferisce altresì il consenso al trattamento dei propri dati personali per la registrazione della "chiamata di conferma" di cui alla delibera AEEGSI 153/2012/R/com ("Adozione di misure preventive e ripristinatorie nei casi di contratti ed attivazioni non richiesti di forniture di energia elettrica e/o di gas"), durante la quale il Cliente potrà confermare o meno la propria volontà di stipulare il Contratto. I dati contrattuali saranno custoditi da Itg fintanto che non siano stati interamente ed esattamente adempiuti tutti gli obblighi discendenti dal contratto di prestazione di servizi in essere. La conseguente conservazione dei dati per finalità fiscali e civilistiche impone ad Itg una conservazione per rispettivi 5 e 10 anni dalla cessazione del trattamento principale. La conservazione dei dati acquisiti su base consensuale consentirà ad Itg di custodire gli stessi per un arco temporale di 5 anni dalla data di acquisizione del consenso, con possibilità di rinnovo del medesimo alla scadenza. Sarà comunque facoltà del soggetto interessato revocare il consenso fornito prima che decorra il periodo di 5 anni. In tal caso Itg manterrà i dati personali per un arco temporale non superiore a 15 giorni dalla avvenuta revoca (periodo necessario a consentire di espletare le procedure finalizzate alla cancellazione o anonimizzazione dei dati stessi). I dati saranno, altresì, comunicati a soggetti terzi che potrebbero svolgere per conto di Itg compiti di natura tecnica, organizzativa ed operativa e saranno a loro volta designati quali responsabili del trattamento oppure opereranno in totale autonomia come distinti titolari del trattamento. Si tratta, in particolare, di soggetti terzi che svolgono interventi tecnici sugli impianti, attività di acquisizione e di gestione della clientela per quanto riguarda incassi e pagamenti, trasmissione, stampa, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni e dei documenti alla clientela, archiviazione dei documenti relativi ai rapporti intercorsi con i clienti, revisione contabile e certificazione di bilancio. Il cliente in ogni momento potrà fare domande o inviare reclami utilizzando i recapiti presenti sul sito: <http://www.italiagas.it/privacy/urp>. Nella qualità di interessato al cliente sono riconosciuti il diritto di chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali; ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; ottenere la limitazione del trattamento; ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing; chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; proporre reclamo a un'autorità di controllo.

Art. 19 Responsabilità amministrativa

Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto del Contratto, il Cliente dichiara di aver preso visione

e di essere a conoscenza del contenuto del Codice Etico, elaborato da Italian gas Srl in riferimento alla normativa vigente in materia di illecito amministrativo della persona giuridica dipendente da reato commesso da amministratori, dipendenti e/o collaboratori. Il Codice Etico è disponibile nel Portale e il Cliente, in ogni momento, avrà inoltre facoltà di richiederne a Itg la consegna di copia cartacea.

Art. 20 Sicurezza degli impianti Gas e energia elettrica

La realizzazione, l'esercizio e la manutenzione dell'Impianto Interno e degli apparecchi di utilizzazione sono di esclusiva competenza e responsabilità del Cliente. In conformità con il D.M. 37/2008 per la sicurezza degli impianti, il Cliente è responsabile della corretta conservazione e dell'integrità del Contatore Gas e/o Elettrico e dell'eventuale manomissione, salvo eventi indipendenti dalla volontà del Cliente e comunque a lui non imputabili. Il Cliente dovrà avvertire immediatamente il Distributore Gas e/o Elettrico in caso di difetto funzionamento del Contatore Gas e/o Elettrico o di altra parte dell'impianto di proprietà del Distributore Gas e/o Elettrico e dovrà permettere a questi ultimi l'accesso al loro impianto. Come previsto all'art. 6, Itg rende disponibile sul proprio Portale informazioni sulle modalità da seguire per una corretta e sicura gestione degli impianti di utenza, per l'uso sicuro ed efficiente del Gas e per il risparmio energetico, come previsto dalla Delibera ARERA 40/14/R/gas.

Art. 21 Riferimenti normativi principali

Il Contratto rispetta ove applicabili: il codice di condotta commerciale di Gas e di energia elettrica, allegato alla Delibera ARERA ARG/com 104/10; il D.Lgs. n. 206/2005, in G.U. 8 ottobre 2005, n. 235, S.O. ("Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229", per brevità "Codice del Consumo"), ivi compreso il capo I del Titolo III della Parte III, in materia di diritti dei consumatori nei contratti, come modificato dal D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 in G.U. 11 marzo 2014, n. 58; la Delibera ARERA 229/01 in GU n. 287 del 11 dicembre 2001; D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 ("Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici") in G.U. 12 marzo 2008, n. 61 ("D.M. 37/2008"). Chiunque usi, anche occasionalmente, il gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da Gas, ai sensi della Delibera ARERA ARG/gas 79/10 pubblicata sul sito www.arera.it in data 27 maggio 2010. Per ulteriori informazioni si può contattare lo Sportello per il consumatore di energia al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate nel sito internet www.arera.it. In caso di sinistro, il modulo per la denuncia di sinistro è disponibile sul Portale o sul sito del Comitato Italiano Gas (o "Cig") www.cig.it: il Cliente è tenuto a compilare il modulo in ogni sua parte ed inviarlo al Cig all'indirizzo indicato nel modulo stesso. Con riferimento alla Firma Grafometrica: il D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 ("CAD") in G.U. 16 maggio 2005, n. 112 e il D.P.C.M. 22 febbraio 2013 ("Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lett. b), 35, comma 2, 36, comma 2 e 71" del CAD (in G.U. n.117 del 21 maggio 2013)). Tutti i riferimenti normativi nazionali citati nel Contratto e nei suoi allegati (incluse le presenti CGC) sono da intendersi aggiornati alle eventuali successive modifiche e integrazioni. Tali riferimenti sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o tramite le modalità individuate dalle autorità competenti.

Art. 22 Rilascio dei permessi e delle concessioni per il Gas; condizione risolutiva

L'accettazione della Proposta da parte di Itg, di cui al precedente Art. 3, è subordinata alla sussistenza dei necessari permessi e concessioni rilasciati da parte delle competenti autorità per quanto concerne la posa delle tubazioni e l'esercizio della distribuzione del Gas, nonché alla costituzione delle necessarie servitù di attraversamento, con i proprietari dei terreni interessati, dalle Condotte fino al PdF del Cliente. Il Cliente dovrà richiedere i permessi e le concessioni di sua competenza in tempo utile. Nessuna responsabilità potrà essere posta a carico di Itg per il ritardato o il mancato ottenimento di detti permessi, concessioni o servitù. Nel caso venissero revocate le concessioni e/o le autorizzazioni necessarie alla posa e all'esercizio delle Condotte di distribuzione nel corso di vigenza del Contratto, questo si intenderà risolto ai sensi dell'art. 1353 del Codice Civile, senza che possa essere posto a carico di Itg alcun onere.